

**REGOLAMENTO (CE) N. 1575/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2000**

che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1571/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 577/98, sono necessarie misure d'attuazione per definire i codici delle variabili da utilizzare per la trasmissione dei dati.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del programma

statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici delle variabili da utilizzare nella trasmissione dei dati per gli anni 2001 e seguenti figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.
⁽²⁾ GU L 205 del 22.7.1998, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.